

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 782</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUNNELLA, BIASINI, COMPAGNA, LA MALFA GIORGIO,  
ASCARI RACCAGNI**

*Presentata il 19 settembre 1972*

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta di legge susseguente intendiamo mettere in atto un meccanismo che più di ogni altro potrà efficacemente combattere la sofisticazione del vino, che in questi ultimi tempi ha avuto una notevole ripresa.

Abbiamo dei doveri verso i consumatori, gli agricoltori, i commercianti e industriali seri del vino nonché verso la CEE, per cui dobbiamo procedere ad una rigorosa tutela per evitare che un certo lassismo al riguardo possa punire i meritevoli e gli onesti e premiare invece gli avventurieri.

Infatti i notevoli quantitativi di vino sofisticato immesso nel mercato contribuisce a deprimere i prezzi, ad alterare qualità, a squilibrare la concorrenza fra i commercianti e i produttori di vino, con danni rilevanti non solo per i singoli, ma per tutto il settore e la comunità.

Il sistema proposto è il frutto di lunghi e serrati dibattiti fra gli agricoltori, viticoltori, vinificatori (sia agricoli sia industriali) commercianti, cantine sociali e su di esso richiamiamo l'attenzione e il consenso dei colleghi nell'invito ad un contributo di miglioramento funzionale ove fosse necessario.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze d'uso agrario e di prodotti agrari, competenti per territorio, e gli uffici

di imposte di consumo presso i quali sono state presentate le denunce di produzione, a termine dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; modificato dall'articolo 1 della legge 10 luglio 1971, n. 543, e le bollette di consegna di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 settembre 1971 (contenenti l'attestazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, che i dati riguardanti le materie prime destinati alla distillazione per il soddisfacimento delle prestazioni viniche, sono quelli risultanti dai registri finanziari), accertano che la quantità dei sottoprodotti (vinaccia e feccia) avviati alla distillazione, non sia inferiore a quella determinata dagli ispettori agrari provinciali ai sensi dell'articolo 2.

#### ART. 2.

L'Ispettorato agrario provinciale determinerà, entro il 31 ottobre, per ogni campagna vendemmiale il quantitativo minimo percentuale di vinacce e fecce estraibile dalla trasformazione di uva in vino.

#### ART. 3.

Se la quantità delle vinacce e delle fecce, risultante nella bolletta di consegna, è inferiore alla percentuale determinata dall'Ispettorato agrario provinciale, in rapporto al quantitativo di vino, di mosto (espresso in vino in ragione di litri 90 per ettolitro) o di uva (espressa in vino in ragione di litri 65 per quintale) dichiarato nella denuncia della produzione vinicola, l'istituto di vigilanza presenterà denuncia all'autorità giudiziaria e ne darà comunicazione all'Ufficio imposte di consumo che sospenderà il rilascio delle bollette d'accompagnamento di cui all'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

#### ART. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste darà entro 30 giorni agli Ispettorati agrari provinciali le direttive per l'organizzazione dei sistemi e dei tempi di trasporto e conferimenti dei sottoprodotti della vinificazione dal luogo di produzione alle distillerie, sentite le organizzazioni provinciali dei produttori e dei

sindacati di settore, intervenendo anche, per i produttori che in una campagna vinicola producano vino per quantitativi inferiori a 100 hl, con un contributo a quintale per il costo del trasporto da determinarsi a cura degli ispettorati agrari provinciali.

ART. 5.

Chiunque detiene o metta in commercio vino, di cui non risulta il corrispettivo percentuale dei sottoprodotti vinacce e fecce, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni e con la multa di lire centomila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti riconosciuti irregolari.